

REGOLAMENTO (CEE) N. 2640/91 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1350/72 relativo alle modalità per la concessione dell'aiuto ai produttori di luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,considerando che l'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, introdotto dal regolamento (CEE) n. 2780/90⁽³⁾, contiene un ulteriore riferimento alla concessione dell'aiuto ai produttori di luppolo; che il regolamento (CEE) n. 1037/72 del Consiglio, del 18 marzo 1972, che fissa le norme generali relative alla concessione e al finanziamento dell'aiuto ai produttori di luppolo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1604/91⁽⁵⁾, è stato modificato in tal senso; che è inoltre necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1350/72 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2988/90⁽⁷⁾, per tener conto delle nuove disposizioni relative alla concessione dell'aiuto ai produttori di luppolo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1350/72, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2988/90, fa riferimento a unioni di associazioni di produttori e che pertanto tali unioni possono ricevere e gestire l'aiuto ai produttori; che tale procedura non è conforme all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1696/71 e che pertanto deve essere soppresso nel regolamento (CEE) n. 1350/72 ogni riferimento a unioni di associazioni di produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1350/72 è modificato come segue:

- (¹) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.
 (²) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
 (³) GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 1.
 (⁴) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 19.
 (⁵) GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 13.
 (⁶) GU n. L 148 del 30. 6. 1972, pag. 11.
 (⁷) GU n. L 285 del 17. 10. 1990, pag. 15.

1) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) per ciascuna varietà o ceppo sperimentale:

- la superficie piantata,
- gli estremi catastali delle superfici o, qualora essi non esistano per tali superfici, un'indicazione ufficiale equivalente o, se necessario, un'indicazione complementare che permetta di localizzare la varietà o il ceppo sperimentale. »

2) All'articolo 2, i termini « articolo 12 » sono sostituiti dai termini « articoli 12 e 12 bis ».

3) All'articolo 3, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) per ciascuna varietà o ceppo sperimentale:

- la superficie piantata,
- gli estremi catastali delle superfici o, qualora essi non esistano per tali superfici, un'indicazione ufficiale equivalente o, se necessario, un'indicazione complementare che permetta di localizzare la varietà o il ceppo sperimentale. »

4) All'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ciascuno Stato membro trasmette annualmente alla Commissione tutte le informazioni relative alle modalità secondo le quali le associazioni di produttori riconosciute presenti sul suo territorio hanno amministrato l'aiuto loro concesso ed eventualmente la natura precisa delle misure da essi adottate, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1696/71. Tali informazioni devono essere comunicate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stato fissato l'aiuto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.